

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 705)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1964 (V. Stampato n. 526)

d'iniziativa del deputato IOZZELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1964*

Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale assunto sino al 15 maggio 1964, nei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro e nei reparti dei danni di guerra delle intendenze di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che comunque denominati ed assunti, purchè entro il 15 maggio 1964, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra presso le intendenze di finanza.

Art. 2.

Il divieto di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1962, n. 959, è esteso all'Amministrazione del Ministero del tesoro.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della legge per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro per il predetto periodo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.